

**REGOLAMENTO**

**EDILIZIO**

**13/05/1964**



# COMUNE DI CUMIANA

---

OGGETTO:

Regolamento

Esilizio



REGOLAMENTO EDILIZIO

---

CAPO I° - AUTORIZZAZIONI A COSTRUIRE

Art. 1 - Opere soggette ad autorizzazione.

Nel territorio del Comune non si potrà procedere all'esecuzione di alcuna delle seguenti opere senza prima aver avuto l'autorizzazione delle competenti Autorità Comunali ed il conseguente permesso del Sindaco.

- 1°) Costruire, demolire, ricostruire, ampliare e riattare edifici e muri di cinta (questi ultimi solo se prospicienti a suolo pubblico o aperto al pubblico transito).
- 2°) Introdurre modificazioni nelle fronti dei fabbricati verso strade, corsi, piazze, vie e vicoli pubblici o gravati di servitù a favore del pubblico, tinteggiarle, collocare marciapiedi, insegna, iscrizioni, tende e simili.
- 3°) Alterare il suolo pubblico o privato, fare opere sotterranee in costruzioni contemplate dal presente Regolamento, nonché aprire al pubblico transito strade private.
- 4°) Eseguire qualunque lavoro interessante la fognatura domestica e la provvigione delle acque.
- 5°) Costruire Cappelle, Monumenti e ricordi marmorei.

Non si potranno del pari, senza nuova autorizzazione, apportare varianti sostanziali in corso di lavoro ai progetti approvati.

Salvo le disposizioni delle vigenti leggi in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico senza darne previo avviso al Sindaco, presentandogli ove occorra il progetto.

Per le opere che fossero ordinate dall'Autorità Giudiziaria basterà la semplice denuncia al Sindaco prima di intraprendere la costruzione.

Art. 2 - Domande di autorizzazione

Coloro che intendono eseguire le opere di cui al precedente art. 1 dovranno presentare al Sindaco domanda di autorizzazione, in bollo, corredata di tre esemplari del progetto, bollati a sensi di legge, per le opere soggette all'approvazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e di due esemplari nei casi in cui non è prescritta tale approvazione.

I progetti devono essere firmati dal richiedente, dal Progettista e dal Direttore dei Lavori, che devono essere iscritti all'Albo, nonché dal Costruttore - Qualora i lavori non fossero ancora aggiudicati al momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà comunicare, prima dell'inizio dei lavori, le generalità del costruttore il quale dovrà firmare l'esemplare del progetto conservato presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Un esemplare del progetto sarà subito inviato al Comando Provinciale Vigili del Fuoco per la prescritta approvazione e tale esemplare sarà trattenuto da detto Comando. - Le relative spese sono a carico del proprietario.

Un secondo esemplare verrà inviato all'Ufficiale Sanitario che lo restituirà col proprio parere, ai sensi dello art. 220 del T.U. Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 - N° 1265.

Il terzo esemplare sarà frattanto sottoposto all'esame dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La Commissione Edilizia Comunale provvederà quindi ad esprimere il proprio parere sulla presentata domanda ed uno dei due esemplari del progetto in possesso del Comune verrà restituito al richiedente firmato dal Sindaco o da chi, per esso e munito del bollo del Comune, unitamente al permesso di costruzione in caso di opere approvate.

In caso contrario un esemplare del progetto sarà restituito senza provvedimento unitamente alla notifica delle modificazioni da apportarsi affinché il progetto stesso possa conseguire l'approvazione.

Il richiedente dovrà inoltre unire alla domanda e quando del caso, la ricevuta comprovante il versamento del contributo alla Cassa Previdenza Ingegneri e Architetti, a norma della legge 4 marzo 1958 - N° 179.

La copia dei disegni vidimata dal Sindaco ed il relativo permesso di costruzione devono sempre trovarsi sul luogo dei lavori per essere esibiti ad ogni richiesta degli incaricati alla sorveglianza.

Il secondo esemplare sarà trattenuto dal Comune nei suoi archivi per compiere a tempo opportuno quei raffronti con l'opera eseguita che reputerà utili.

Da sua parte l'Impresario costruttore, prima di iniziare i lavori, dovrà inviare al Prefetto della Provincia direttamente od anche a mezzo del Municipio, regolare denuncia delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato che fanno parte della costruzione ( solette, solai, misti con laterizi, travi, terrazze, balconi, ecc.) corredata dal progetto di massima compilato da un ingegnere od architetto iscritto all'Albo, il tutto come sopra specificato ( R.D. 16 novembre 1939- N°2229, art. 4°).

Art. 3 - Progetti delle opere da eseguire.

I disegni devono contenere tutti gli elementi atti a dare una perfetta idea dell'opera da eseguirsi.

Questi dovranno pure indicare le quote di altezza dei muri e fabbricati circostanti, i cortili che non appaiono dai profili e facciate.

Dovranno indicare, dove occorra, i pozzi e serbatoi d'acqua, le latrine, le opere di fognatura ed in genere il sistema di smaltimento delle acque luride e piovane colle dimensioni che si intendono adottare.

Sui disegni dovranno essere quotate, le dimensioni principali, i lati esterni ed interni delle piante, le spessori dei muri, l'altezza dei piani e del colma, la sporgenza ed altezza sul suolo dei balconi e di qualunque accessorio che interessi la viabilità.

I disegni concernenti, le piante, le facciate, e sezioni di edifici devono essere in scala non minore di 1 a 100.

Qualora i disegni presentati non siano sufficienti a illustrare l'opera che si vuole rappresentare, il richiedente dovrà fornire tutti quei altri chiarimenti che gli verranno richiesti.

Secondo la classe e la qualità delle opere edilizie, la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori spetta ad Ingegneri, Architetti, Geometri o Periti Edili a ciò rispettivamente autorizzati dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, tenendo presente che i progetti presentati per opere di costruzione o ricostruzione per fabbricati urbani di più piani dovranno essere compilati da un professionista autorizzato a sensi della Legge 24 giugno 1923, N° 1395 e dai relativi Regolamenti.

Si richiamano le norme del R.D. 16 novembre 1939 -N.2229 per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, nei quali casi i relativi progetti e calcoli dovranno essere compilati e diretti da Ingegneri ed Architetti i scritti nei relativi Albi.

Art. 4 - Licenza di costruzione.

Le domande saranno decise entro 60 giorni da quello della loro presentazione ed il Sindaco provvederà quindi a rilasciare, in competente bollo, la relativa autorizzazione in caso di opere approvate, ovvero a notificare, in caso contrario, le modifiche da introdurre nel progetto ed i motivi che comunque ostano alla sua approvazione.

I lavori non potranno comunque essere iniziati senza che ne sia stata rilasciata formale autorizzazione.

Art. 5 - Varianti.

Le opere per le quali si è ottenuto il permesso dovranno essere eseguite in conformità del progetto approvato.

Nessuna variante sostanziale potrà essere fatta senza avere ottenuto nuovo assenso previa presentazione di nuova domanda.

Sarà pure vietato di eseguire soltanto in parte le opere approvate, se l'interessato non ha ottenuto speciale autorizzazione al riguardo.

Per quelle opere non iniziate entro sei mesi dalla data di autorizzazione e per quelle iniziate ma rimaste sospese oltre sei mesi, prima che siano riprese, dovrà essere presentata nuova domanda.

Art. 6 - Inizio, esecuzione e termine dei lavori. Prove di materiali.

Prima di iniziare i lavori di costruzione che debbono sorgere a confine di vie e di altri spazi pubblici, si dovrà chiedere all'Autorità Comunale la determinazione e la fissazione sul terreno degli allineamenti e delle quote di livello, cui le costruzioni vanno riferite e disposte. Tale determinazione è fatta a spese dell'interessato, il quale potrà essere richiesto di fornire allo scopo, personale e mezzi d'opera, e risulterà da apposito verbale. Per tale servizio è dovuto al Comune il diritto fisso di L. 1.500.

L'impresario costruttore, da parte sua, prima di iniziare le opere in conglomerato cementizio semplice od armato che fanno parte della costruzione ( solette, solai, misti con laterizi, pilastri, travi, terrazze, balconi, ecc.) dovrà sottoporre un campione dei vari materiali ( cemento, ferro ed eventualmente anche materiale inerte) alle prescritte prove presso un Laboratorio Ufficiale.

Detto campione dovrà essere prelevato dal tecnico della Impresa dalle forniture esistenti in cantiere in contraddittorio col Direttore dei Lavori;

Le prove dovranno essere ripetute per ogni fornitura di materiale.

Dovrà inoltre l'Impresa, a lavoro iniziato, inviare al predetto Laboratorio quattro cubi di calcestruzzo cementizio di cm. 16 e di cm. 20 di spigolo per essere sottoposti alle prove di cui all'art. 13 del R.D. 16 novembre 1939, N° 2229, prelevando il conglomerato dallo stesso impasto all'atto del getto nelle casse - forme.

L'esecuzione dei lavori dovrà procedere in modo regolare attenendosi scrupolosamente al progetto approvato dall'Autorità Comunale secondo le modalità esecutive che potranno essere fissate con la licenza di costruzione e seguendo le norme di buona costruzione di cui all'art. 62 e di prevenzione dei pericoli d'incendio di cui all'art. 63.

A lavori ultimati il proprietario ne darà comunicazione al Municipio e dovrà far eseguire da un ingegnere iscritto all'Albo e particolarmente competente, il collaudo delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato che fanno parte della costruzione ( solette, solai, misti con laterizi, travi - terrazze, balconi, ecc. ) da inviarsi alla Prefettura direttamente, o tramite il Municipio, per ottenere la licenza d'uso della costruzione. ( R.D. 16 novembre 1939, N° 2229, art. 4° ).

Il proprietario deve inoltre richiedere, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il collaudo per le costruzioni indicate nel seguente art. 8, il di cui certificato dovrà essere presentato al Sindaco per ottenere il permesso di abitabilità o di esercizio.

Anche l'Autorità Comunale dovrà richiedere al predetto Comando il " certificato prevenzioni incendi " come indicato dall'art. 8.

#### Art. 7 - Responsabilità degli esecutori delle opere.

Il costruttore ed il tecnico che assume la direzione dei lavori di costruzione, ricostruzione e demolizione di edifici ed opere edilizie in genere saranno col proprietario, responsabili della buona e regolare esecuzione delle opere che dovranno rispondere in tutto alla autorizzazione ottenuta.

#### Art. 8 - Utilizzazione degli edifici.

Nessun edificio destinato ad uso di abitazione od anche per laboratorio, officina, stabilimento, ufficio, esercizio pubblico, autorimessa, ecc. di nuova costruzione oppure modificato o riparato può essere integralmente o parzialmente utilizzato prima che il Sindaco accordi il permesso di abitabilità o di esercizio.

Tale permesso potrà essere concesso solamente su conforme parere scritto dall'Ufficiale Sanitario nonchè in base alla licenza d'uso della costruzione relativa alle opere o parti di queste in cemento armato ( solette, travi, pilastri, balconi, ecc. ) rilasciata dal Prefetto della Provincia di cui al precedente art. 6.

Inoltre le costruzioni civili di altezza superiore ai 24 metri in gronda e tutte le costruzioni industriali commerciali e di carattere speciale sono soggette, ai fini della sicurezza contro i pericoli d'incendio, al collaudo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco che il proprietario deve aver cura di richiedere in tempo affinché il Sindaco possa concedere il permesso di abitazione o di esercizio. ( Circolare N° 6 del Ministero degli Interni - Direzione Generale Servizi Antincendi - del 16 gennaio 1949 - N. S/19306).

L'Autorità Comunale, d'altra parte, prima del rilascio del permesso di abitazioni o di esercizio delle nuove costruzioni civili non comprese nel comma precedente, deve richiedere il prescritto nulla osta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale dopo aver controllato se sono state ottemperate le prescrizioni di cui all'art. 63, rilascerà un apposito " certificato prevenzioni incendi " con le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio, senza del quale il Sindaco non potrà concedere il relativo permesso di abitazione o di esercizio.

## CAPO II°

### COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

#### Art. 9 - Formazione della Commissione Edilizia.

La Commissione Edilizia Comunale è composta del Sindaco o di un Assessore a ciò delegato che la presiede, dell'Ufficiale Sanitario, del Tecnico Comunale, del Comandante del Corpo Provinciale Vigili del Fuoco o di un suo delegato, e di tre cittadini, eletti dal Consiglio Comunale fra persone che abbiano attitudine a coprire la carica dei quali almeno uno dovrà essere Ingegnere, o Architetto, o in mancanza di questi geometra, regolarmente iscritti ai propri Albi Professionali.

Della Commissione Edilizia fa inoltre parte il Presidente dell'Associazione " Pro Cumiana " od un suo delegato, con voto puramente consultivo.

I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora durante il triennio uno dei Componenti elettivi cessasse dall'Ufficio il Consiglio provvederà alla sua sostituzione ed il nuovo eletto rimarrà in carica sino al compimento del triennio medesimo.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono affidate al Tecnico Comunale.

Saranno considerati dimissionari dalla carica i componenti elettivi che, senza giustificato motivo, risultassero assenti per più di tre sedute consecutive.

Per i componenti la Commissione Edilizia, esistono le stesse incompatibilità contemplate dalla legge;

Art. 10 - Funzionamento della Commissione Edilizia.

La Commissione è convocata di regola una volta al mese ed ogni volta che il Sindaco lo creda opportuno, Le deliberazioni non saranno valide se all'adunanza non saranno presenti almeno la metà dei componenti la Commissione aventi voto deliberativo.

A parità di voti prevale quello del Sindaco che presiede la Commissione stessa.

Se qualcuno dei Membri della Commissione sia autore di un progetto sottoposto all'esame della medesima, o comunque interessato, dovrà astenersi dal prendere parte all'adunanza mentre questa si occupa di tale progetto.

Dei pareri espressi dalla Commissione verrà steso verbale dal Segretario in apposito registro. I verbali delle singole adunanze saranno firmati da tutti gli intervenuti alla seduta.

Art. 11 - Compiti della Commissione Edilizia Comunale.

La Commissione Edilizia Comunale è chiamata per dare il suo parere.

a) sull'interpretazione nonché su eventuali modifiche al presente Regolamento;

b) sui progetti di nuovi fabbricati, di ricostruzione e di riattamenti importanti di quelli esistenti;

c) sui progetti di Cappelle, monumenti, lapidi ed altri ricordi marmorei da collocarsi nei Cimiteri comunali ed in qualunque località del Comune;

d) su tutte quelle opere per cui l'Amministrazione Comunale giudicherà conveniente consultarla.

La Commissione dà il suo parere, tenuto conto della località, sulla ammissibilità o meno dei progetti edilizi presentati e propone all'occorrenza, le modificazioni che ravviserà opportune allo scopo di impedire che si eseguiscano opere indecorose, di danno o di incomodo pubblico.

CAPO III

ORDINAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Art. 12 - Programma di fabbricazione.

Il programma di fabbricazione risulta dalla allegata planimetria nella quale sono indicate le zone di espansione delimitate come in appresso:

A) ZONA DI ESPANSIONE INDUSTRIALE:

Dal confine del Comune di Piossasco e precisamente dal soppresso Cimitero della frazione Allivellatori, alla strada comunale vecchia di Piossasco (cento metri a valle della Borg. Pilone Allochis), alla strada provinciale Cumiana-Bivio (cento metri a valle del Bivio Pilone Allochis), alla Cappella della

Trinità alla Cappella dei Tetti S. Martino, a duecento metri a valle del Cimitero della frazione Tavernette, alla Cappella di S. Giacomo, al confine col Comune di Frossasco e quindi lungo i confini coi Comuni di Frossasco, Piscina, Airasca, Volvera e Piossasco sino al vecchio Cimitero della frazione Allivellatori.

Sono da escludere, all'interno di tale zona, le borgate Pieve e Luisetti per un raggio di circa trecento metri dal rispettivo perimetro attuale, come indicato in planimetria.

Restano inoltre ferme le zone di rispetto circostanti ai Cimiteri esistenti in detta zona, quali risultano delimitate a sensi di legge.

**B) ZONA DI ESPANSIONE AD EDILIZIA INTENSIVA.**

E' delimitata a sud dalla zona industriale a ovest dal torrente Rumiano a nord e ad est a duecento metri dal perimetro attuale del Capoluogo quale risulta dalla allegata planimetria, ferma restando la zona di rispetto del Cimitero delimitata a sensi di legge.

**C) ZONA DI ESPANSIONE AD EDILIZIA ESTENSIVA.**

E' sita ad ovest del Capoluogo ed è delimitata come in appresso:

a est dalla zona ad edilizia intensiva;  
a sud dal corso del torrente Rumiano;  
a ovest dalla località Molino dei Porta;  
a nord da una linea corrente a 150 mt. oltre la strada comunale della borgata Porta; come meglio indicato in planimetria.

Le costruzioni nelle zone come sopra delimitate sono soggette alle seguenti norme;

**1° - ZONA DI ESPANSIONE AD EDILIZIA INTENSIVA:**

E' prevista la costruzione di soli fabbricati residenziali, con esclusione di stabilimenti industriali ancorchè non nocivi, rumorosi o molesti.

Detti fabbricati potranno coprire una superficie massima pari a tre quarti di quella totale ed avere l'altezza massima, in gronda, di mt. 21.

Essi potranno essere costruiti sul confine della proprietà purchè il totale delle fronti di più fabbricati adiacenti non superi la lunghezza di mt. 60, altrimenti dovrà essere osservata dai fabbricati limitanti la distanza di mt. 12.

Nel compute delle aree sono assimilati a cortile i bassi fabbricati di altezza inferiore a mt. 4,50.

## II° - ZONA DI ESPANSIONE AD EDILIZIA ESTENSIVA -

E' prevista la costruzione di soli fabbricati residenziali, con esclusione di qualsiasi stabilimento industriale.

Detti fabbricati potranno coprire una superficie massima pari a tre quinti di quella totale ed avere l'altezza massima, in gronda, di mt. 11.

Essi dovranno distare mt. 3 dai confini di proprietà e dalle strade e mt. 6 dai fabbricati latitanti.

E' vietato la costruzione di bassi fabbricati sul confine.

## III° ZONA DI ESPANSIONE INDUSTRIALE -

E' di regola riservata alla costruzione di stabilimenti industriali, compresi magazzini, depositi, uffici, laboratori per studi e ricerche.

Potrà tuttavia essere consentita la costruzione di edifici rurali o di civile abitazione, di bar osterie e ristoranti col solo alloggio del titolare, di attrezzature sportive, di centri sociali e ricreativi e di ambulatori, con le caratteristiche previste per i tipi edilizi della zona estensiva, senza peraltro che ciò possa costituire per chiunque, fonte di diritti o pretese, per molestie o qualsivoglia causa nei confronti del Comune o delle aziende industriali site nella zona.

I fabbricati industriali da costruirsi in questa zona potranno coprire una superficie pari ai  $\frac{3}{4}$  di quella totale e dovranno riservare una conveniente area a parcheggio privato, fuori della strada.

L'altezza massima delle fabbriche è a discrezione della Commissione Edilizia, in relazione alle caratteristiche della fabbrica stessa.

Il distacco minimo dai confini di proprietà e dalle strade dovrà essere di mt. 6. E' tuttavia in facoltà della Commissione Edilizia autorizzare la costruzione di stabilimenti sul confine di proprietà, eccezion fatta che verso le strade, per due lati al massimo, in tal caso però sui lati opposti dovrà essere osservata una distanza di mt. 12.

Il distacco minimo dai fabbricati latitanti dovrà essere di mt. 12.

## IV° - ZONE ESTERNE A QUELLE DI AMPLIAMENTO

E' consentita la costruzione di edifici di qualsiasi natura, eccettuate le industrie rumorose, nocive o moleste.

Detti edifici potranno coprire una superficie massima pari ai due terzi di quella totale ed avere l'altezza massima, in gronda, di mt. 11.

Il distacco dai confini di proprietà e dalle strade dovrà essere di almeno mt. 3 e quello dai fabbricati latitanti di almeno mt. 6.

Eventuali stabilimenti industriali consentiti dovranno distare almeno mt. 200 dai nuclei abitati ".

Art. 13 - Lottizzazioni.

I proprietari di terreni da lottizzare a scopo edilizio ( e chiunque intenda procedere a costruzioni di qualsiasi tipo ) all'interno o all'esterno dell'abitato, dovranno sottoporre all'approvazione del Comune i piani parcellari di sistemazione delle aree e della ubicazione delle costruzioni in conformità di quanto previsto dal presente regolamento.

I progetti dei fabbricati da edificarsi sulle aree di cui al precedente comma non possono derogare, salvo diversa autorizzazione del Comune, dai piani di lottizzazione approvati da quest'ultimo.

Nella redazione dei progetti edilizi relativi ai suddetti piani di lottizzazione, qualora le aree fabbricabili vengano solo parzialmente occupate, dovrà essere riprodotto l'intero tipo planimetrico che mette in evidenza le parti non occupate dalle costruzioni le quali dovranno risultare sufficienti per almeno un altro fabbricato.

Art. 14 - Apertura di nuove strade.

Quando uno o più proprietari intendono di aprire o anche solo di iniziare una strada privata, aperta al pubblico passaggio devono presentare al Comune il relativo progetto, ottenerne l'approvazione e sottoscrivere apposito disciplinare dal quale risulti l'obbligo a loro carico di provvedere convenientemente alla sistemazione, allo scolo delle acque, alla pavimentazione, alla manutenzione, all'illuminazione ed alla nettezza della strada stessa nei modi prescritti, salvo le disposizioni di legge relative ai consorzi per le strade vicinali.

La larghezza non potrà essere inferiore a mt. 7 per le strade comprese nella zona abitata ed in quella di ampliamento e di metri 6 al di fuori di dette zone, salvo che in questo secondo caso, per motivi eccezionali, l'Autorità Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, non ritenga di autorizzare una minore larghezza, mai però inferiore a metri 5;

Dette larghezze sono comprensive delle cunette, esclusi i marciapiedi;

Le case e le costruzioni lungo le strade private aperte al pubblico passaggio sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, precisamente come se prospettassero una via pubblica.

Art. 15 - Distanza delle costruzioni dalle strade esterne agli abitati.

" Lungo le strade comunali esterne agli abitati è vietato costruire case, altre fabbriche e muri di cinta a distanza minore di 3 metri dal confine delle strade stesse.

In corrispondenza di curve e di incroci stradali la distanza da osservare:

E' di metri 6 se l'angolo formato dai due rettifili che danno origine all'incrocio ad alla curva è di 90°.

Varierà in proporzione alla apertura dell'angolo, fra metri 3 e metri 6 se l'angolo stesso è superiore a 90°.

Varierà in proporzione all'apertura dell'angolo, fra metri 6 e metri 12 se l'angolo stesso è inferiore a 90°.

Può tuttavia il Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale, concedere la posa di reti metalliche nonchè la costruzione di muri di cinta o di cancellate a condizione che il concessionario, assuma per sè, suoi successori od a venti causa, formale impegno di rimuovere le opere costruite a semplice richiesta del Comune ed a sue totali spese, senza diritto a compenso od indennizzi di sorta, salvo il pagamento del terreno, che dovrà, dal Comune essere occupato.

Tale impegno dovrà formare oggetto di apposito atto disciplinare le cui spese sono a carico del concessionario."

Art. 16 - Porticati, marciapiedi.

I porticati da aprirsi al pubblico passaggio e quelli già esistenti dovranno essere pavimentati con materiale riconosciuto adatto allo scopo a giudizio dell'Autorità Comunale su parere della Commissione Edilizia.

La costruzione e la manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla servitù di pubblico passaggio è a carico del Comune ( art. 40, Legge 17/8/1942 -N. 1150).

La manutenzione dei porticati è a totale carico dei proprietari.

La larghezza minima non dovrà essere inferiore a metri 4,50 dal filo stradale e l'altezza minima a metri 4,00 di luce netta.

Nelle vie attualmente munite, anche solo in parte, di marciapiedi od in quelle nelle quali l'Autorità Comunale riterrà opportuno prescrivervi, ogni edificio e muro di cinta dovrà essere munito di marciapiede nella parte confrontante il suolo pubblico, a spese del proprietario del fabbricato.

Tale prescrizione è applicata anche agli edifici con portici.

I marciapiedi dovranno essere di pietra od altra materiale riconosciuto atto allo scopo dall'Autorità Comunale su parere della Commissione Edilizia.

La loro larghezza verrà fissata dall'Autorità medesima in base alla larghezza della via tenendo presente che non potrà essere inferiore a metri 0,80;

Quanto sopra per ciò che riguarda i marciapiedi a raso.

Qualora l'Autorità Comunale deliberasse di adottare marciapiedi rialzati, questi saranno pavimentati in asfalto od altro materiale adatto, delimitato da una guida in pietra di Borgone o simili a giudizio dell'Autorità Comunale, e dello spessore di cm. 20.

Le livellette da osservarsi nella formazione dei marciapiedi e dei pavimenti dei portici sul suolo di pubblico passaggio, dovranno essere determinate sul luogo a cura del Municipio.

#### CAPO IV

#### CARATTERISTICHE EDILIZIE DEGLI EDIFICI

##### Art. 17 - Altezza dei fabbricati

L'elevazione delle facciate e dei prospetti delle fabbriche sul piano stradale non può superare la larghezza del tratto di strada sul quale fronteggiano aumentata della metà.

Tale altezza può sempre raggiungere mt. 7,50 ma non può superare il limite massimo di mt. 21 Per la zona ad edilizia intensiva. Per le altre zone il limite massimo è quello previsto dal precedente art. 12 e, nella larghezza della strada, non è computato il limite di distacco tra il fabbricato e la strada stessa".

Se, lungo il fronte dell'erigendo edificio la strada ha larghezza variabile, si considera come larghezza della via, la media fra la larghezza massima e minima della strada stessa.

Qualsiasi deroga al presente articolo dovrà essere proposta dal Consiglio Comunale ed approvata dalla Sezione urbanistica regionale congiuntamente alla Soprintendenza ai monumenti.

##### Art. 18 - Criteri di misurazione dell'altezza dei fabbricati.

L'altezza dei fabbricati viene misurata dal piano medio del marciapiede e del suolo fisso della strada pubblica, al filo di gronda.

Quando l'edificio prospetti su terreno sistemato a ripiani, questi debbono avere la larghezza non inferiore alla loro altezza ed il fronte dell'edificio deve costruirsi a distanza dal ciglio del ripiano non minore della altezza del ripiano stesso.

Art. 19 - Altezza dei fabbricati in angolo di strade.

Quando un fabbricato d'angolo prospetta due vie di larghezza diversa, la sua altezza sarà determinata in ragione della larghezza della via maggiore per tutta la parte prospettante verso di questa e tale altezza potrà essere mantenuta anche sulla testata dell'edificio verso la via o spazio di sezione minore, quando tale via o spazio non sia inferiore a mt. 6 per tutto lo spessore della manica, comunque contenuta in mt. 13 dello sviluppo.

Se la larghezza dello spazio o della via è inferiore a mt. 6 il risvolto non potrà svilupparsi in lunghezza oltre i mt. 10".

Art. 20 - Distacci tra fabbricati.

Le intercapedini tra casa e casa sono soggette alle medesime disposizioni stabilite per i cortili, la larghezza delle intercapedini non potrà mai essere minore di metri tre come alle prescrizioni del Codice Civile e quelle preesistenti che non raggiungono tale larghezza, dovranno essere chiuse da mura alte almeno metri 2,50 con cancello e potranno essere aperte al pubblico transito a meno che non intervenga speciale divieto della Autorità Comunale.

Qualora le intercapedini, per essere aperte al pubblico transito, assumano carattere di strada dovranno avere una larghezza di almeno metri 3 e per quanto riguarda la loro sistemazione, manutenzione ecc. il proprietario dovrà attenersi alle norme fissate per l'apertura di nuove strade di cui al precedente art. 14.

Art. 21 - Chiostrine e pozzi di luce.

In qualunque fabbricato potrà essere permessa la costruzione di chiostrine o pozzi di luce soltanto per dar luce ed aria a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi, esclusi sempre i locali abitabili, le cucine, le stalle, i forni, ed officine emananti esalazioni nocive e moleste.

Le dimensioni delle chiostrine non potranno in pianta essere minori di 1/15 delle superfici dei muri che la circondano.

Sono vietati i balconi e qualsiasi sporto aggettante verso le chiostrine. Queste dovranno avere i muri lisci ed intonacati a calce ed inoltre nella loro parte, inferiore dovranno essere in diretta e permanente comunicazione colle vie e con i cortili per mezzo di un andito chiuso da semplice cancello, in modo che si abbia continua rinnovazione d'aria.

Art. 22 - Costruzioni arretrate dal filo stradale.

Il proprietario che intende arretrare la linea delle sue costruzioni dal filo stradale per tutta la lunghezza della sua confrontanza verso la via dismettendo ad uso pubblico l'area così rimasta libera, potrà in casi speciali, a giudizio dell'Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia, essere autorizzato ad elevare il fabbricato all'altezza consentita dalla via per tal modo ingrandita, secondo le disposizioni dell'art. 17 del presente Regolamento, purchè la lunghezza del fronte dell'arretramento non sia inferiore a metri 15;

In tale caso dovrà il proprietario fare tutte le opere che l'Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia, riterrà necessario per il decoro dello spazio dismesso a suo uso pubblico.

Le disposizioni di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 non riflettono il proprietario che abbia sul proprio suolo praticato rientranze e che le tenga chiuse con cancellate o muri di cinta costruiti sul filo stradale.

Quando però lasci queste rientranze libere al pubblico transito esso dovrà osservare le dette disposizioni nello stesso modo come se il suolo fosse pubblico fin contro la linea della costruzione interna preesistente.

Art. 23 - Cortili.

I cortili interni dovranno avere un'ampiezza eguale almeno ad un quinto della superficie delle facciate dei muri che li limitano.

Il lato minore dei cortili interni non potrà mai essere inferiore a metri 5 e l'area di questi non potrà essere inferiore ad un quarto dell'area totale.

Tali norme valgono anche per i cortili esistenti nell'agglomerato di due o più case, ed a costituire i rapporti sopra detti possono essere sommate le superfici a cortile e la superficie coperta da dette case confinanti quando intervenga un accordo fra i proprietari. I muri divisorii da costruirsi eventualmente fra tali cortili non potranno superare l'altezza di mt. 3.

Degli accordi intervenuti fra i proprietari e che, al fine di costituirsi a cortile unico, vincolino in tutto ed in parte a metri 3 i muri di confine, dovrà essere stipulato regolare pubblico atto di sottomissione presso l'Amministrazione del Comune.

Le eventuali appendici o anse di cortile che siano circondate, sui tre lati non affacciati al corpo principale del cortile, da fabbricati di altezza superiore a metri 4, agli effetti del conteggio del rapporto del quinto fra la superficie totale del cortile e quella delle facciate affacciate, dovranno essere calcolate solo per una profondità eguale al lato aperto verso il corpo principale del cortile.

In ogni caso, e salvo preesistenza, l'altezza dei corpi di fabbricato che prospettano su dette anse di cortile dovranno, rispettare, nei confronti delle appendici di cortile che essi recingono, le norme di altezza stabilite per le larghezze stradali.

I cortili e giardini aperti verso la pubblica via dovranno essere limitati da un muro e da una cancellata.

Tale chiusura dovrà avere l'altezza di almeno mt. 2,50.

Nelle località in cui le condizioni topografiche particolari del terreno destinato alla fabbricazione non rendono possibile l'applicazione di queste norme, sia per ristrettezza, per configurazione, per forte pendenza del suolo, come per altre cause giustificate, l'Autorità Comunale potrà consentire deroghe ai primi due comma di questo articolo nel senso che potrà venire permessa una riduzione delle ampiezze dei cortili sopra specificate, da farsi però nella misura minore possibile, previo parere favorevole della Commissione Edilizia.

## CAPO V.

### ASPETTO ESTERNO DEI FABBRICATI

#### Art. 24 - Decoro degli edifici.

Le facciate delle case e degli edifici in genere, prospettanti verso vie o spazi pubblici, o comunque da questi visibili, dovranno con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edile dell'abitato, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee ornamentali, quanto ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione ed alle tinte.

#### Art. 25 - Intonacatura delle fabbriche.

Tutti i muri di nuova costruzione compresi i muri di cinta e quelli che si vogliono riparare, devono nella parte prospiciente ed in vista di pubblici spazi, essere intonacati ad eccezione di quelli che non richiedono l'intonaco per il loro genere di costruzione. I muri di cinta prospicienti le vie pubbliche dovranno avere una conveniente copertura allo scopo di non recare pregiudizio all'incolumità pubblica ed all'estetica, ed il piovente inclinato verso l'interno della proprietà, per evitare lo stillicidio sulla pubblica via.

Le fronti degli edifici visibili dai luoghi pubblici e separate da intercapedini, sono soggette alle stesse prescrizioni delle facciate direttamente prospicienti sui luoghi pubblici stessi.

Art. 26 - Coloritura delle fabbriche.

Nella coloritura dei fabbricati non potranno usarsi tinte che deturpino l'aspetto dell'abitato, offendano la vista e producano oscurità. E' inoltre fatto divieto della tinteggiatura parziale di un edificio quando da essa possa derivare uno sconcio edilizio.

Se un edificio è posseduto da più persone, la tinta delle facciate, le cornici e le faccie, debbono necessariamente seguire l'ordine architettonico e non la proprietà.

L'Autorità Comunale, su parere della Commissione edilizia potrà ordinare l'intonaco e il rinnovamento delle tinte di quelle case nonchè dei muri di cinta che per la loro luridezza fossero causa di deturpamento. A tale scopo il Sindaco farà notificare ai proprietari un'intimazione individuale stabilendo in essa il periodo di tempo per la esecuzione.

Art. 27 - Decorazioni esterne.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case e sulle altre parti delle medesime esposte alla pubblica vista pitture figurative di qualunque genere o restaurare quelle già esistenti senza avere prima presentati al Municipio i disegni.

Art. 28 - Zoccolatura, lucernari.

Gli edifici nelle parti fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, dovranno essere muniti di uno zoccolo in pietra o cemento di altezza non minore di cm. 40;

Negli zoccoli dovranno essere aperti i lucernari e le finestre muniti di inferriata per dar luce ai sotterranei. Quando questi siano destinati ad uso di legnaie ed al deposito di materie combustibili, le finestre od i lucernari dovranno essere muniti di graticella di filo metallico a maglie non maggiori di un centimetro quadrato.

Art. 29 - Finimenti dei prospetti.

Le decorazioni degli edifici, comprese nell'altezza di mt. 4 dal suolo non potranno sporgere oltre il filo dello allineamento più di 4 centimetri. Potrà tuttavia essere permesso dall'Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia, in casi speciali uno sporto maggiore.

" I balconi, le terrazze ed i ballatoi di sporgenza superiore a mt. 1 non potranno essere collocati ad altezza minore di mt. 4 sopra il piano del marciapiede e di mt. 4,50 sul piano stradale. Il lato sporto non potrà essere superiore a cm. 90 nelle strade di larghezza, non superiore a mt. 9 e comunque non superiore a mt. 1,20;

Art. 30 - Finestre e persiane.

Le finestre del piano terreno ad altezza minore di mt. 4,20 dal suolo pubblico non potranno essere munite di griglie girevoli all'esterno e non potranno nemmeno essere munite di davanzale a contorno sporgente oltre 4 centimetri.

Quando le persiane dei piani superiori non siano in opera a scorrimento dovranno essere solidamente assicurate in modo da non essere di eventuale pericolo ai passanti.

Art. 31 - Portoni.

Le chiusure delle botteghe e delle porte verso il suolo pubblico od aperto al pubblico passaggio dovranno essere stabilite in modo che si aprano verso l'interno e che non diano luogo ad alcun risvolto a sporto fuori della linea del muro di facciata.

Art. 32 - Inferriata, lampade, tende, vetrine, insegne.

E' vietato collocare, esteriormente ad altezza minore di metri 4,20 dal suolo pubblico inferriate, telai di riverbero, invetriate, persiane ed imposte oltre ai limiti delle aperture.

E' vietato di collocare lampioni fissi nelle piazze, corsi e nelle vie ad altezza inferiore a mt. 4,20 dal suolo.

Le lampade e le lanterne mobili saranno collocate ad altezza non minore di metri 4,20 dal suolo.

Sotto i portici l'altezza minima delle lampade anche fisse, è ridotta a metri 3,50;

Le sporgenze dal vivo del muro non potranno eccedere il metro.

Le tende dei negozi sporgenti sul suolo pubblico dovranno avere il bordo inferiore ad altezza non minore di metri 2 dal suolo ed una sporgenza non superiore a metri 1,20 dal vivo del muro e comunque non oltre il bordo esterno del marciapiede, ove esiste.

Le vetrine, le cornici e decorazioni fisse o mobili dei negozi non potranno sporgere dal vivo dal muro più di 10 centimetri nelle strade munite di marciapiede e 20 centimetri sotto i portici.

E' in facoltà dell'Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia, di ridurre tutte le sporgenze di cui sopra ed anche di vietare tali infissi qualora le esigenze della circolazione, della larghezza delle vie e dei marciapiedi lo richiedano.

Le insegne dovranno essere decorose nella forma e nel contenuto per quanto riguarda sia le iscrizioni, sia le figure, gli stemmi, gli emblemi, ecc. in esse rappresentati.

Art. 33 - Convogliamento e smaltimento delle acque pluviali.

Ogni fabbricato deve avere il g tetto, prospiciente gli spazi pubblici od aperti al pubblico, transito, munito di un canale di gronda di ampiezza sufficiente a ricevere e convogliare le acque pluviali.

Queste dal suddetto canale saranno ricevute e condotte con tubi verticali fino al collettore comunale della strada su cui l'edificio prospetta, ed, in mancanza di questo, fino al livello stradale.

In caso di rottura verso la strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali, per cui ne derivi uno sconcio o grave incomodo ai passanti, il proprietario dovrà al più tardi nella prima giornata rimediarsi provvisoriamente. La stabile riparazione, sarà poi da eseguirsi colla maggiore sollecitudine.

Art. 34 - Latrine e tubi di scarico di materie luride.

Nei fabbricati di nuova costruzione o che vengono restaurati, non si possono disporre lungo le facciate prospicienti le vie pubbliche e private, latrine o condutture di materie luride.

Art. 35 - Demolizione o rimozione di opere costruite su suolo pubblico.

Il Comune potrà prescrivere la demolizione, o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, latrine, aggetti, grondaie eccessive, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre a piano terreno che si aprano allo esterno.

Quando tali opere siano state costruite abusivamente e tollerate dal Comune l'Autorità Comunale può ordinare la demolizione o rimozione in qualsiasi momento e senza alcuna limitazione.

Quando invece siano state eseguite per concessione a termine delle leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'Autorità Comunale potrà ordinare la demolizione o rimozione quando siavi ragione di interesse pubblico, ma in occasione di restauri importanti dell'edificio e delle parti in questione, salvo il diritto di eventuali indennità che potessero spettare ai proprietari.

Art. 36 - Tabelle stradali e numeri civici.

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale di far applicare, a cura e spese del Comune, sulle facciate dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura sia pubblici che privati, tabelle con l'indicazione dei nomi delle vie, piazze, corsi, vicoli e segnalazioni stradali in genere.

Il proprietario che voglia eseguire lavori di qualsiasi natura sul fronte di un fabbricato, nel quale si trovino collocate le dette tabelle, dovrà accordarsi, prima di iniziare l'opera, coll'Autorità Comunale che prescriverà i provvedimenti opportuni.

Tutti indistintamente le porte d'ingresso, pedonali e carraie, devono portare ben visibile il numero civico assegnato dal Comune.

La spesa, anticipata dal Comune, è posta a carico dei proprietari dei fabbricati ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1954 - N° 1228.

CAPO VI

NORME IGIENICO EDILIZIE

Art. 37 - Igiene del suolo e del sottosuolo.

Non è permesso il gettito di nuove fondazioni di edifici in un terreno che abbia servito come deposito di immondizie, letame od altro materiale putrido od insalubre. Tale terreno deve essere rimesso preventivamente in condizioni di perfetta igiene.

Se il suolo sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un edificio sia umido ed esposto all'invasione di acque, per i movimenti della falda sotterranea, si munirà di sufficienti drenaggi, ed in ogni caso si impiegheranno per i muri di fondazione materiali idrofughi, proteggendo i muri sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili o con opportune intercapedini.

Art. 38 - Fondazioni ed opere a contatto del terreno.

Possibilmente in ogni fabbricato, ma tassativamente in quelli costruiti in luoghi umidi, le fondazioni saranno separate dai muri che sopportano per mezzo di strati impermeabili frapposti.

Il pavimento di ogni locale abitabile, al piano terreno, non cantinato, dovrà essere isolato dal passaggio dell'umidità del suolo a mezzo di vespai.

Art. 39 - Murature.

I muri esterni delle case di nuova costruzione o riattate, dovranno avere, qualunque sia la natura dei materiali posti in opera, spessore tale ed essere costruiti in modo da proteggere le persone dalle variazioni esterne e dall'umidità.

Art. 40 - Materiali vecchi.

Nella costruzione di nuovi edifici, nel riattamento di quelli esistenti e nei reinterri non si possono impiegare materiali di demolizione di vecchi pavimenti e vecchi muri salnitri, come pure terra proveniente da luoghi malsani, o in genere, materiali non ben puliti od igroscopici.

Art. 41 - Coperture.

Le coperture degli edifici potranno essere eseguite con tegole piani o curve, con lastre di ardesia artificiale o tipo Eternit oppure a terrazzo.

Nel primo caso saranno costituite da una grossa armatura in legno, ferro o cemento armato con sovrastanti travicelli e listelli in legno sui quali sarà poi distesa la copertura di tegole con l'interposizione o meno di un sottomanto in legno ed in laterizi.

Nel secondo caso le lastre di copertura saranno poste in opera sul tavolato in legno oppure su un'orditura di listelli pure in legno.

La copertura a terrazzo sarà formata da un solaio in cemento armato con laterizi cogli opportuni accorgimenti in modo da evitare, nel caso che i locali sottostanti siano adibiti ad uso di abitazione, l'influenza della temperatura esterna nel periodo estivo ed invernale. La superficie esterna sarà impermeabilizzata e dovrà avere una pendenza minima dell'1% in modo da facilitare lo scolo delle acque piovane.

Art. 42 - Fognature.

Le canne delle latrine dovranno essere in tubi di ghisa o di grès del diametro di almeno cm. 10 ben saldati fra di loro ed immessi nei canali della fognatura nera o mista, ove esiste, oppure in un bottino a tenuta fornito di canna di ventilazione e posto in luogo accessibile a pronta e perfetta vuotatura.

Le medesime disposizioni valgono per i tubi di scarico degli acquai, vasche da bagno, lavatoi, ecc. Le suddette tubazioni saranno provviste di canne di ventilazione fino al tetto.

Art. 43 - Pozzi neri.

I pozzi neri non potranno costruirsi in posizione che sia coperta da un fabbricato. Devono essere distaccati di almeno mt. 0,50 dai muri di edifici e convenientemente isolati da questi. Disteranno almeno 25 m. da qualunque pozzo, pompa, serbatoio, acquedotto, presa d'acqua potabile.

Se vengono costruiti in calcestruzzo cementizio od in calcestruzzo cementizio armato, lo spessore delle pareti e del fondo non dovranno essere inferiori a centimetri 15, la soletta a volta di copertura non dovrà essere inferiore a cm. 10.

Se la costruzione dei pozzi viene fatta in muratura, la canna deve essere costruita con mattoni di prima qualità, dello spessore di cm. 38 con massicciata sul fondo di muratura, greggia dello spessore di cm. 45 e colla volta superiore dello spessore di cm. 25 con intonaco di cemento su tutta la superficie interna che ne assicuri la completa impermeabilità.

La forma dei nuovi pozzi sarà di pianta rettangolare con curvature nei risvolti, o circolare, oppure ellittica, in ogni caso dovrà avere il fondo a bacino. Le bocche dei pozzi dovranno essere munite di telaio in pietra a doppio chiusino con in terposto strato di creta che impedisca le esalazioni e non renda difficile la vuotatura.

Saranno di capacità proporzionata alla loro destinazione e dovranno avere una profondità non superiore ai quattro metri dal livello del suolo.

Art. 44 - Pozzi, vasche e cisterne.

E' vietato costruire vasche per uso abbeveratoio e lavatoio a distanza minore di metri 25 da pozzi, cisterne, o serbatoi di acqua potabile.

E' vietato scavare pozzi, costruire cisterne o serbatoi di acqua potabile per uso privato a distanza minore di metri 10 da fogne, bottini, concimaie, stalle, acquai, canali, e fosse di scolo, lavatoi, abbeveratoi e simili.

I pozzi devono essere costruiti con buona muratura, rivestiti internamente di uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili atte ad impedire infiltrazioni di acqua inquinata, superficiale o profonda, dal suolo circostante.

La loro profondità sarà spinta fino al ritrovamento di sicura falda acquea profonda ed immune da inquinamenti.

Essi devono sempre essere chiusi alla bocca mediante apposita torretta in muratura munita di sportello chiudibile. L'attingimento potrà farsi solamente a mezzo di pompe. Il terreno circostante dovrà essere impermeabilizzato per il sollecito allontanamento delle acque di stramazzo o meteoriche. Sono, ad ogni modo, da preferirsi i pozzi trivellati.

Art. 45 - Locali abitabili.

E' vietato costruire ad uso di abitazione permanente, sia diurna che notturna, locali che non siano larghi almeno metri 2 e non misurino in pianta almeno mq. 8 ed abbiano una cubatura di almeno 27 mc. con tolleranza fino a mq. 4 ed una cubatura inferiore a mc. 12 per i locali destinati esclusivamente a cucina. Tutti gli altri ambienti destinati ad abitazione dovranno avere una cubatura di almeno mc. 20 per persona.

Nessun locale che sia in tutto od in parte entro terra potrà servire di abitazione permanente salvo il disposto degli articoli 59 e 60 delle Istruzioni Ministeriali sull'igiene del suolo e dell'abitato emanate dal Ministero dell'Interno ( Direzione della Sanità Pubblica ) con circolare in data 20 giugno 1896 - N° 20900.

Art. 46 - Altezze interne dei locali.

L'altezza interna degli ambienti non potrà essere minore di mt. 3 nel piano terreno rialzato e di mt. 2,75 nei piani superiori. Le altezze di cui sopra saranno misurate dal pavimento al soffitto orizzontale od al di sotto dei travicelli, escluse le travi principali.

Per i locali coperti a volta, si prenderà la media fra il piano di imposta ed il culmine della volta;

I solai ed i sottotetti a copertura inclinata non potranno essere abitabili se non avranno in ogni punto l'altezza minima di almeno mt. 0,80 presso la gronda e di mt. 2,30 sulla parete opposta.

I soppalchi saranno permessi solo in locali aventi aria e luce dalla via o dal cortile ed una altezza non inferiore a metri 2.

Art. 47 - Arieggiamento e illuminazione dei locali.

Tutti i locali da adibirsi ad abitazione dovranno avere aria e luce diretta.

In ogni ambiente da adibirsi ad abitazione, la superficie illuminante delle finestre non può essere inferiore ad un sesto della superficie del locale.

Quando vi sia una sola finestra, questa dovrà avere una superficie non minore di mq. 2.

Art. 48 - Rifinitura interne.

E' vietato tappezzare le stanze con carte o stoffe tinte con colori nocivi indicati all'art. 4 del R.D.L. 7 gennaio 1923 - N.76.

E' pure vietato di adoperare detti colori per decorare o colorire gli ambienti, a meno che non siano fissati con smalti e vernici.

Art. 49 - Pavimenti.

Nei locali di abitazione i pavimenti dovranno avere una superficie liscia, senza fessure e con giunti ben connessi, in modo da essere facilmente lavabili.

Art. 50 - Locali igienici.

Ogni fabbricato destinato ad abitazione dovrà essere munito su ogni piano di latrine convenientemente disposte ed in numero sufficiente alla quantità delle persone e degli alloggi che il fabbricato può contenere. Ogni alloggio dovrà avere una speciale latrina. Per gli alloggi costituiti di due soli vani sarà tollerata una latrina ogni due alloggi.

Gli spacci di bevande alcoliche devono pure essere muniti di latrina ed orinatoio al servizio dei frequentatori.

Le latrine devono essere costruite tutte in muratura, con pavimento e pareti ( fino a metri 1,50 ) di materiale impermeabile a superficie liscia e lavabile, gli spigoli saranno arrotondati.

La loro parete divisoria con altro locale deve avere uno spessore di almeno 15 cm. e deve essere costruita in muratura.

Non potranno comunicare direttamente colle cucine o stanze di abitazione, negozi, ecc. ma dovranno essere separate da corridoi o da anti latrine e ricevere aria e luce direttamente dall'esterno con un'apertura di almeno mq. 0,50 ed avere una superficie non inferiore a mq. 1,50.

Le latrine dovranno essere situate o nell'interno delle case o verso i cortili, ma in modo da non sporgere dai bracci di fabbrica salvo che siano ad avancorpo continuo in muratura, a guisa di torre, prolungatesi fino all'incontro del tetto e non visibile sia dalle vie pubbliche che private. In ogni modo non saranno ammesse le latrine con bussole isolate sui balconi.

Le latrine, escluse quelle di case coloniche e di carattere rurale, dovranno avere l'accesso dall'interno.

Art. 51 - Stalle e scuderie.

" Le stalle e le scuderie non devono avere comunicazione con le stanze di abitazione anche temporanea. Quando vi sia contiguità, per quanto è possibile, non verranno utilizzati come ambiente di dimora permanente i locali sovrapposti o altri menti situati a contatto immediato con le dette stalle e scuderie. Il muro divisorio non sarà inferiore ai cm. 38 di spessore e sarà costituito con mattoni e cemento e sarà reso impermeabile ".

Per le nuove costruzioni o per adattamenti successivi, le stalle saranno intonacate in cemento fino a due metri di altezza e per il rimanente saranno intonacate a calce con soffitto in muratura ed impermeabilizzato e dovranno avere le apposite canne di ventilazione ed un corridoio di servizio. Il pavimento sarà costruito con adatti materiali impermeabili e munito di opportuni scoli a chiusura idraulica.

Le rastrelliere, le mangiatoie e gli abbeveratoi non potranno essere di legno, ma di materiale facilmente lavabile.

Sempre per le nuove costruzioni, le stalle non potranno avere apertura nelle stesse facciate ove si aprono le finestre dei locali di abitazione a distanza inferiore ai tre metri in linea orizzontale.

Indistintamente tutte le stalle, siano di vecchia o nuova costruzione, dovranno essere tinteggiate in colore bleu oltre mare allo scopo di tenere lontane le mosche.

Le stalle di nuova costruzione devono avere una cubatura di almeno mc. 10 per ogni capo di bestiame, con altezza minima di mt. 3,00 e dovranno essere situate in modo da distare almeno 25 metri da ogni pozzo e sorgente d'acqua potabile e da locali di vendita e deposito di sostanze alimentari e bevande.

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI PER EDIFICI SPECIALI

#### Art. 52 - Fabbricati industriali.

Qualora si tratti di costruzioni per aziende industriali, commerciali, agricole e loro dipendenze, l'interessato dovrà darne notizia all'Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento di Igiene del Lavoro approvato con R.D. 14 aprile 1927, N°530.

I progetti relativi dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dall'art.8 del predetto Regolamento.

La vigilanza per l'applicazione delle norme suddette è esercitata dagli organi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 52, 53 e 54 del citato Regolamento di Igiene del Lavoro.

#### Art. 53 - Locali per ricoveri collettivi.

Gli edifici, o parte di questi, destinati ad uso di albergo, alloggio o ricovero temporaneo di persone, indipendentemente dalle prescrizioni di Pubblica Sicurezza, devono avere i locali della cubatura di almeno 20 mc. per persona. Ogni camera dovrà essere munita di una o più finestre proporzionate alla sua ampiezza. Le pareti dovranno essere immuni da umidità ed i pavimenti costruiti in modo da essere facilmente lavabili.

Le latrine saranno munite di chiusura idraulica e di tubo di ventilazione, il loro numero dovrà essere proporzionato al numero delle persone, che potrà alloggiare e sarà determinato dalla Autorità Comunale. Almeno ad ogni piano dovrà esservi una latrina.

Art. 54 - Depositi e magazzini.

In generale i depositi ed i magazzini debbono essere ben areati ed illuminati con muri ad intonaco liscio ed in particolare quelli destinati a depositi o magazzini di derrate alimentari debbono avere i muri imbiancati ed inoltre fino all'altezza di metri 1,50 dal pavimento verniciati o costruiti con materiale liscio, impermeabile e lavabile.

I pavimenti dovranno essere formati con sottofondo di calcestrutto di cemento e con uno strato superiore, dello spessore di cm. 2 di cemento e sabbia ben liscio oppure in piastrelle di cemento.

Per lo scarico delle acque di lavaggio, i depositi di derrate dovranno essere muniti di canale scaricatore con chiusura idraulica.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER LE COSTRUZIONI RURALI

Art. 55 - Sistemazione del terreno.

Le condizioni igieniche del terreno scelto per la costruzione di un fabbricato rurale devono essere tali da ottenere il preventivo parere della competente Autorità Sanitaria.

Il piano di costruzione delle case deve essere sopraelevato di almeno cm. 15 dal piano della circostante campagna.

Nei luoghi sottoposti ad inondazioni, l'Autorità Comunale stabilirà caso per caso, di quanto debbono essere sopraelevati i pavimenti.

Art. 56 - Murature.

E' proibito addossare muri di abitazioni rurali direttamente a terrapieni, ma dovranno averne sempre una distanza di almeno metri 0,50 dalla base inferiore della scarpa naturale del terrapieno, oppure dovranno costruirsi muri di sostegno in modo che il piede di questi disti almeno metri 0,50 dalla costruzione.

In ogni caso si faranno opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche o di infiltrazione.

I muri, le coperture ed i pavimenti dovranno essere costruiti con laterizi ben cotti e con altri materiali poco permeabili.

Art. 57 - Ambienti abitabili.

Le camera di abitazione devono avere un'altezza di almeno mt. 2,90 e la cubatura delle camere da letto deve essere calcolata sulla base di almeno mc. 20 per persona. Tutti gli ambienti devono avere finestre che si aprano direttamente verso l'esterno e quando la finestra sia unica deve avere una superficie di almeno mq. 1,60;

Art. 58 - Impianti igienici

Ogni abitazione per famiglia deve essere provvoluta di un acquai e di una latrina. Questa dovrà avere il pavimento impermeabile, essere provvista di una finestra aprentesi all'aria libera e di ampiezza non minore di mq. 0,50 e non avere comunicazione diretta con le camere da letto e con la cucina. Le latrine e gli acquai dovranno essere muniti di chiusure atte ad impedire ogni esalazione e di tubi di scarico costruiti di materiale impermeabile ben connesso nelle giunture.

Art. 59 - Fognatura.

Ogni latrina in mancanza della fognatura municipale, dovrà immettersi in apposito pozzo nero costruito secondo le norme di cui all'articolo 43.

Le acque domestiche di rifiuto, ove non esista fognatura, saranno immesse nel pozzo nero e condotte in apposito serbatoio a tenuta stagna.

Art. 60 - Pozzi.

I pozzi dovranno essere costruiti secondo le norme di cui all'articolo 44.

Art. 61 - Ricoveri per animali.

Le stalle, gli ovili, i porcili ed i pollai saranno possibilmente situati a distanza dalle case di abitazione. Quando siano nello stesso corpo di fabbricato, non dovranno avere comunicazione diretta coi locali di abitazione e non verranno utilizzati come abitazione permanente i locali situati al di sopra di esse se il solaio non sia impermeabile. Le nuove costruzioni, dovranno rispondere a quanto prescrive lo art. 51.

Le stalle dovranno avere un'altezza di mt. 3 dal pavimento al soffitto ed una cubatura di mt. 15 per ogni capo grosso di bestiame e di mc. 8 per ogni capo piccolo.

Gli abbeveratoi non saranno costruiti in legno ma con materiale di facile lavatura.

CAPO IX

SOLIDITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Art. 62 - Norme di buona costruzione.

I fabbricati che si vogliono erigere o riformare dovranno avere, per le fondazioni, per lo spessore e la qualità dei muri, per le altre parti accessorie, tutti i requisiti necessari affinché riescano igienici, solidi ed atti alla loro rispettiva destinazione. I soffitti ed i tramezzi saranno ottenuti con tavelloni laterizi e con altri materiali incombustibili, escluse pertanto le stuoie e le cannuccie. I tetti piani ricoprenti locali di abitazione dovranno essere eseguiti con doppi solai e cioè con una interposta camera d'aria.

E' vietato costruire edifici sul ciglio ed al piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detriti o franoni, o comunque atti a scoscendere.

Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio ed il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza; nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto, recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, e, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie o idrauliche, e queste dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazione.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50 da asse ad asse.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti si deve tener conto nei calcoli anche della azione del vento.

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

Le travi in ferro d'isolai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50 rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

In tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano ed al ripiano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di centimetri 20, la loro armatura longitudinale deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore ai millimetri 10 se di ferro omogeneo e a mm. 6 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a mm. 5 e poste a distanza non superiore a centimetri 50.

I lastroni dei balconi dovranno essere di pietra o di cemento armato e tutti quelli sporgenti oltre 25 centimetri dovranno essere sostenuti da solidi modiglioni di ferro, di pietra o di cemento armato.

Potranno anche essere costruiti con solette in cemento armato di sbalzo tenendo conto nel calcolo di un sovraccarico di 400 Kg. per mq. oltre il peso proprio e quello del parapetto.

E' vietato l'uso del legname nei balconi tanto prospicienti sul suolo pubblico, che sui recinti o sui cortili, salvo il caso di costruzioni di carattere speciale.

Tali prescrizioni valgono anche nel caso di restauro di balconi esistenti.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da costruzione si richiamano le norme fissate per la loro accettazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 63 - Prevenzione dei pericoli d'incendio.

I focolai non saranno stabiliti se non sopra volti in muratura e sopra materiali incombustibili. I focolari, le stufe, le caldaie ecc. dovranno avere canna propria ed isolata dalle altre, la quale si prolunghi fin oltre il tetto, e termini con una testa o fumaiolo in muratura o di altro materiale adatto, sporgendo fuori del tetto non meno di un metro.

Tutti i condotti del fumo devono essere isolati nei tratti di attraversamento del tetto con una controcanna di sezione maggiore ricavandovi una intercapedine di almeno tre centimetri per la circolazione dell'aria.

E' vietato di far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti del fumo con tubi esterni ai muri prospicienti il suolo pubblico.

Il vapore che si scarica da motori o da altri apparecchi a vapore, ed i gas provenienti dalle motrici a gas, devono scaricarsi a mezzo del camino del fuoco od altrimenti a mezzo di appositi tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati circostanti ed essere ben assicurati con staffe in ferro.

Nel piano cantine, i locali caldaia per il riscaldamento, deposito combustibile, motori ascensore, ed altri eventuali servizi della casa, devono essere muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l'esterno.

Il locale della caldaia deve essere nettamente separato con un muro tagliafuoco dal locale del deposito combustibile. Nel caso venga installato un impianto a nafta, il serbatoio deve essere installato tenendo presenti le norme di cui all'art. 68 del D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni (Gazzetta Ufficiale N° 228 del 28 settembre 1934).

La scala di accesso alle cantine deve avere accesso diretto dall'esterno senza avere alcuna comunicazione con le scale degli alloggi.

Le pareti delle gabbie delle scale e degli ascensori devono avere uno spessore minimo di cm. 25 se in muratura e di cm. 20 se in cemento armato.

Le rampe ed i pianerottoli devono avere struttura portante e le scale devono essere continue fino al sottotetto.

Le gabbie delle scale e degli ascensori ed i relativi disimpegni non devono avere alcuna comunicazione con negozi, depositi ecc. o comunque con locali non destinati ad abitazioni ed uffici.

Inoltre negli edifici dai 24 fino ai 30 metri in linea di gronda ogni scala deve essere provvista di una colonna montante di tubo di ferro zincato da mm. 50 derivato direttamente dalla rete dell'acquedotto stradale.

Su detta condotta nell'atrio deve essere installato un gruppo con attacco UNI da mm. 70 per autopompe Vigili del Fuoco ed ai piani 2° (fuori terra) 4°, 6°, 8° devono essere derivati idranti UNI da mm. 45 corredati di tubo e lancia custoditi entro cassetta con sportello in vetro delle dimensioni di

I tetti di lunghezza superiore a metri 30,00 devono essere attraversati possibilmente verso la mezzeria da un muro di sicurezza contro gli incendi ( muro tagliafuoco ) dello spessore di almeno cm. 38 che abbracci tutta la profondità dello edificio e che sorpassi la copertura di almeno 50 cm.

Gli eventuali vani di comunicazione saranno muniti di serramenti incombustibili e difficilmente disgregabili.

I divisori del sottotetto debbono essere eseguiti con tramezzi in muratura.

Gli abbaini dovranno distare di almeno 3,00 metri da detti muri tagliafuoco.

L'Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare che detto muro tagliafuoco venga anche costruito sui muri confinanti delle singole proprietà.

E' assolutamente vietato l'impiego di paglia, legno od altro materiale combustibile per la copertura del tetto.

Sono vietate le costruzioni a carattere permanente aventi strutture portanti e pareti costituite da travi di legno e tavole, salvo deroghe da richiedere case per caso al Comando Provinciale del Corpo Vigili del Fuoco in occasione di mostre ed esposizioni.

Nei fabbricati rurali, le stalle ed i fienili debbono, di norma, essere isolati dalle abitazioni e, ove siano contigui, debbono essere separati da un muro dello spessore di cm. 38 ed avere nel tetto un muro tagliafuoco di altezza non inferiore ad un metro.

A lavori ultimati, le costruzioni debbono essere sottoposte a verifica da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi della circolare N° 6 della Direzione Generale dei Servizi Antincendi in data 16 gennaio 1949, prot. N° SC/19306, e come è specificato nel precedente art. 8.

## CAPO X

### RIPARAZIONE E RESTAURI

#### Art. 64 - Manutenzione e restauri.

E' vietato di eseguire radicali rifacimenti, ricostruzioni quasi ex novo e lavori di riparazione e grande manutenzione ad edifici non rispondenti per strutture, altezza e larghezza delle vie alle norme del presente Regolamento a meno che non trattasi di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica ed architettonica.

Si intende comunque che è consentita l'esecuzione di lavori di rimodernamento e di miglioramento tecnico ed igienico agli edifici di cui sopra allo scopo di renderli più igienici e confortevoli e quindi più abitabili. Sarà concesso di eseguire tali lavori ad esclusivo giudizio dell'Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia.

E' però fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo di ridurre e ricostruire gli edi

Art. 65 - Utilizzazione delle fondazioni.

Non è concessa, in caso di demolizione totale o parziale, l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti.

Art. 66 - Riparazioni dei fabbricati minaccianti rovina.

I proprietari dietro ingiunzione del Sindaco sono tenuti alla pronta riparazione o demolizione di quelle parti di fabbricati di loro proprietà che minacciassero rovina, e ciò sotto comminatoria della esecuzione a loro carico in via d'ufficio, per frapposto ritardo oltre le penalità di cui all'art. 75, osservando il procedimento dell'art. 76 della legge sui lavori pubblici e salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione dell'articolo 153 della Legge Comune e Provinciale 4/2/1915 N° 148 modificato dal R.D. 30/12/1923 - N° 2839.

Art. 67 - Rinvenimenti e scoperte.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi oppure nel corso degli scavi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico o qualche oggetto di interesse archeologico o paleontologico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto, avvertendo in pari tempo la Soprintendenza ai Monumenti.

CAPO XI

NORME PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 68 - Occupazioni di suolo pubblico.

Quando in caso di nuova fabbrica o restaurazione di case o di edifici in genere occorre la parziale occupazione della strada, piazza od altro spazio pubblico, il Sindaco potrà concederla in base a domanda dell'interessato, sotto l'osservanza delle norme e prescrizioni che, sentita la Commissione Edilizia, verranno a seconda dei casi precisate e dietro il pagamento della corrispondente tassa.

La suddetta concessione avrà la durata massima di mesi sei e potrà essere rinnovata dal Sindaco in seguito a nuova motivata domanda da presentarsi dall'interessato.

Se le opere rimangono sospese oppure se ne è stata abbandonata la costruzione, l'interessato dovrà provvedere allo sgombrò del suolo pubblico occupato entro il termine massimo di mesi tre dall'inizio della sospensione del lavoro e dovrà eseguire i lavori necessari per garantire la pubblica incolumità ed infine compiere quelle opere di finimento che lo stato avanzato della costruzione richiedesse.

Art. 69 - Recinzione dei cantieri.

Gli imprenditori di un'opera da costruire o da riattare, quando sia su pubblica via, dovranno prima di iniziare i lavori cingere con steccato il terreno dove sorgerà o già trovasi il fabbricato.

«Potrà il costruttore essere dispensato dal fare lo steccato solo quando questo recasse disturbo alla circolazione sulla pubblica via, ma in questo caso dovrà eseguire i ponti in modo da provvedere convenientemente alla sicurezza dei passanti.

Art. 70 - Misure di sicurezza all'esterno dei cantieri.

Nel periodo di tempo in cui si riparano si costruiscono e si fabbricano case, è obbligo dell'interessato di mettere in luogo opportuno appositi segnali ad avviso dei passanti, come pure di apporre gli appositi stabili ripari che di notte dovranno essere muniti di un numero sufficiente di lanterne accese.

Art. 71 - Cautele da adottare nello svolgimento dei lavori.

Il costruttore è personalmente responsabile della solidità e sicurezza dei ponti di servizio e scale che servono ai lavori. Dovranno praticarsi necessari ripari con mancorrenti o barriere fisse e zoccoli alti almeno 70 centimetri.

La demolizione debbono farsi a tratti successivi, con tutte le cautele atte ad evitare pericoli e danni, così pure gli scavi devono essere fatti in modo da impedire rovine e franamenti.

E' vietato di gettare sulla pubblica via materiale di demolizione ancorchè minuti, i quali debbono essere raccolti e calati a terra colle debite precauzioni in panieri o mediante canali ovvero legati con corde.

Art. 72 - Sgombero dei materiali dagli spazi pubblici.

Le vie e spazi pubblici adiacenti alle fabbriche, saranno senza indugio sgombrati dal materiale di approvvigionamento, macerie od altro. Solo in caso di assoluta necessità il Sindaco potrà permetterne il deposito temporaneo con le norme e cautele da stabilirsi in ogni singolo caso.

Ultimati i lavori si leveranno immediatamente le impalcature e gli assiti e si restituirà alla circolazione il suolo pubblico provvedendo tosto al ripristino del selciato manomesso per costruzione o riparazione di condotti, fogne, ecc.

Art. 73 - Trasporto dei materiali agli scarichi.

Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni, quando non siano in qualche modo utilizzabili, dovranno essere trasportati in giornata agli appositi luoghi di scarico pubblico.

I carri impiegati devono essere adatti allo scopo, caricati e condotti in modo che nessuna quantità di materiale venga sparsa durante il tragitto al luogo di scarico pubblico.

Nel caso si verificasse spargimento di materiale lungo il percorso, il costruttore dovrà immediatamente provvedere alla sua rimozione.

CAPO XII

VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI PENALITA'.

Art. 74 - Controllo dei lavori.

Il Sindaco vigila affinché tutti gli edifici nell'abitato comunale soddisfino alle leggi della statica ed alle buone norme del pubblico decoro nelle parti fronteggianti le vie o spazi pubblici od esposte alla vista del pubblico.

Cura inoltre il Sindaco l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Autorità Comunale in merito alle domande presentate, e sorveglia affinché le opere siano eseguite colle prescrizioni indicate nel presente Regolamento e modalità della domanda, secondo le buone regole d'arte e conforme al progetto approvato.

Le località nelle quali si eseguono opere edilizie debbono essere accessibili agli Agenti di Forza Pubblica, agli Ufficiali del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco ed ai delegati del Sindaco per la sorveglianza, ogni qualvolta occorra verificare l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 75 - Provvedimenti e sanzioni per opere non ammesse.

Per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento (escluse le norme igienico-edilizie) si applica l'ammenda fino a L. 400.000 con l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 107 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 - N.º 383 e successive modificazioni.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme del presente regolamento e delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione, il Sindaco indipendentemente dall'applicazione dell'ammenda di cui al primo comma del presente articolo, ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva di adottare i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni e la rimessa in pristino.

L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso, il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

L'ordinanza del Sindaco deve essere notificata al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione.

Colui che da inizio a lavori senza licenza e li prosegue dopo l'ordine di sospensione dato dal Sindaco è punito con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a L. 400.000.

In questo caso non è ammessa l'oblazione, ma il contravventore viene senz'altro denunciato all'Autorità Giudiziaria, ed il Sindaco, può anche, previa diffida, e sentito il parere della Sezione Urbanistica presso il competente Provveditorato Regionale alle OO.PP, ordinare la demolizione a spese del contravventore delle opere eseguite senza pregiudizio dell'azione penale.

La nota delle spese è resa esecutoria dal Prefetto, sentito l'interessato per mezzo dell'Autorità Comunale, ed è riscossa dall'Esattore nelle forme e coi privilegi fiscali ( art. 378 Legge sui Lavori Pubblici 22 marzo 1865 - N° 2248 ).

Per le infrazioni alle norme igienico - edilizie di cui al Capo VI saranno applicate le penalità stabilite dall'art. 344 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 - N° 1265.

Sono fatte salve, in ogni caso, le facoltà attribuite al Sindaco dall'art. 153 della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915 - N° 148 modificato dal R.D. 30 dicembre 1923 - N° 2839.

Il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, può impedire la costruzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico e alle regole d'arte.

Qualora l'inosservanza alle presenti norme si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni Statali, il Sindaco ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici al quale spetta accertare che le opere suddette non siano in contrasto con le prescrizioni del piano Regolatore e del Regolamento Edilizio vigenti nel territorio del Comune.

### CAPO XIII

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 76 - Riduzioni di opere in conformità del presente Regolamento.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento le opere di cui in appresso dovranno essere ridotte in conformità del Regolamento medesimo.

- 1°) Tutte le case prospicienti piazze, corsi, vie e vicoli pubblici e destinati all'uso pubblico dovranno avere il tetto munito di canale di gronda a norma dell'art. 33 del presente Regolamento.
- 2°) I muri di cinta ora esistenti nell'abitato e le loro coperture che non sono conformi alle prescrizioni dell'art. 25 di questo Regolamento dovranno ridursi in conformità di tale articolo.
- 3°) Le case attualmente esistenti nella zona abitata e che non sono intonacate e tinteggiate a norma degli articoli 25 e 26 del presente Regolamento, dovranno essere ridotte tali.
- 4°) I balconi in legno verso vie, piazze, corsi e vicoli pubblici o destinati ad uso pubblico dovranno essere sostituiti a norma dell'art. 62.
- 5°) Le imposte delle porte e delle botteghe e la chiusura delle finestre a minor<sup>a</sup> altezza di 4,20 metri dal suolo che attualmente si aprono verso spazi pubblici dovranno essere ridotte in conformità degli articoli 30 e 31 del presente Regolamento.
- 6°) Le attuali finestre o lucernari dei sotterranei destinati ad uso di legnaie od al deposito di materie combustibili dovranno essere munite di graticelle di cui all'art. 28.
- 7°) Le intercapedini della larghezza inferiore a metri 3 dovranno essere chiuse da muro con cancello come prescritto dall'art. 20.

E' in facoltà dell'Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia, di concedere, per motivi speciali, una proroga maggiore per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 77 - Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente Regolamento, debitamente approvato, entrerà in vigore, intervenuta l'approvazione Ministeriale, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, e da tale data rimangono perciò abrogate tutte le norme locali che risultino in contrasto col Regolamento stesso.



Deliberato dal Consiglio Comunale il 13/5/1964 - N° 24

IL SINDACO

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 17/5/1964 giorno festivo, senza opposizioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in adunanza del \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Div. IV

IL PREFETTO PRESIDENTE

F. to:

Pubblicato ed affisso all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi e cioè dal giorno..... al giorno....., ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 9 giugno 1947 - N° 530.

Gumiana li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Omologato dal Ministero dei LL.PP. con provvedimento N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da comunicazione

.....

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Gumiana il \_\_\_\_\_


IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

Visto: IL SINDACO

*[Handwritten signature]*





COMUNE DI CUMIANA

PLANIMETRIA GENERALE

SCALA 1:40'000

- Leggenda
- Linea demarcazione zone
  - Zona di espansione industriale
  - Zona edilizia intensiva
  - Zona edilizia estensiva
  - Zona esterna ai limiti di ampliamento